



SENTENZA N. 310/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **72804/PC**, presentato in data 8/10/2020 da **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** ((omissis)), **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** (omissis) qualità di erede di **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** (omissis), **(OMISSIS)** (omissis), **(OMISSIS)** (omissis), **(OMISSIS)** (omissis) **(OMISSIS)** (omissis), **(OMISSIS)** ((omissis)), tutti elettivamente domiciliati in Roma al Viale dei Primati Sportivi n. 19 presso lo studio legale dell'avv. Michela SCAFETTA (P.E.C.: scafetta@pec.it) che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso, CONTRO Ministero della Giustizia e INPS, PER *“OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEI CORPI DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE, nella misura in cui è stato già riconosciuto con la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 207/2020”*;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2024 gli Avvocati Donato Emiliano Paradiso (presente per delega dell'Avv. Michela Scafetta in difesa dei ricorrenti) e Nicola Di

Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che hanno entrambi confermato le deduzioni e le conclusioni versate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendo conclusivamente la decisione della causa;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa attualmente in quiescenza, hanno agito contro quest'ultimo nonché contro l'INPS, avverso "l'inerzia dell'Amministrazione circa la mancata attivazione del Fondo di Previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Corpi di polizia ad ordinamento militare", onde *"OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEI CORPI DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE, nella misura in cui è stato già riconosciuto con la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 207/2020"*.

La Difesa dei ricorrenti, richiamando molteplici sentenze del Giudice amministrativo e delle Sezioni Unite Cass. che ribadivano la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti nella materia, chiedeva che venisse giudizialmente accertato l'obbligo del Ministero della Difesa al risarcimento del danno in favore dei propri assistiti per effetto della predetta mancata costituzione del fondo.

Con ordinanza a verbale del 18/10/2023, dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, si è assegnato termine di 10 gg. dalla medesima udienza, per provvedere alla notifica del ricorso e del verbale in parole all'INPS, rinviando la trattazione del giudizio all'odierna udienza. L'assegnato adempimento è stato regolarmente eseguito, tanto che in data 23/5/2024 l'INPS, rappresentato e difeso dal proprio Ufficio Avvocatura nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza, ha trasmesso memoria di costituzione e difesa, con

cui ha chiesto, richiamando la sentenza n. 3074/2023 del Consiglio di Stato, *“l'estromissione dell'Inps dal presente giudizio, dovendosi ritenere che l'istituzione di forme di previdenza complementare non possono che avvenire tramite le procedure di negoziazione e concertazione previste dal decreto legislativo 195 del 1995”*.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione pregiudiziale da affrontare è se sulla domanda introdotta, sintetizzata nella premessa in fatto, sussista la giurisdizione contabile.

“La questione, invero, è stata risolta dalla decisione n. 22807 del 20 ottobre 2020 ad opera della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Il pronunciamento del Giudice regolatore della giurisdizione è stato chiaro nell'affermare che <... la domanda avente per oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli articoli 26, comma 20, L. 23/12/1998, n. 448 e 3, co 2, D.lgs. n. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti ...>. In ossequio a detta pronuncia, questo Giudice non può che rilevare e conseguentemente dichiarare il difetto di giurisdizione della intestata Corte dei conti in favore del Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Peraltro, e con riferimento specifico alla sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti Puglia richiamata dai ricorrenti per rafforzare le ragioni poste a

fondamento delle proprie doglianze, questo Giudice rileva che la predetta sentenza (n. 207/2020) risulta riformata dalla sentenza n. 73/2021 della 3^a Sezione Centrale Appello che, tra l'altro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti proprio richiamando a sostegno dello stesso la predetta decisione della Corte di Cassazione a Sezioni riunite, con conseguente accoglimento del motivo di appello all'uopo formulato dall'INPS" (Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 24/2021; in termini, Sez. Giur. Trentino Alto Adige n. 39/2021 e Sez. Giur. Lazio 387/2022).

Alla luce di tale pronuncia va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione alla domanda proposta con il presente ricorso (che si appalesa inammissibile) e indicato come giudice provvisto di giurisdizione il giudice amministrativo.

La definizione del presente giudizio in ragione della decisione di una questione pregiudiziale consente di compensare le spese, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 C.G.C.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed indica quale Giudice provvisto di giurisdizione il Giudice amministrativo.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 06.06.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)